

Linee Guida ACCREDIA

Emanuele Riva

*Direttore
Dipartimento certificazione e ispezione*

Roberto De Giovanni

*Funzionario Tecnico
Dipartimento laboratori di prova*

***I riferimenti all'accreditamento e alla certificazione
nelle richieste di offerta e nei bandi di gara***

Ottobre 2014

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	3
2. COME RICHIEDERE UN SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE O ACCREDITAMENTO.....	4
2.1. COME RICHIEDERE CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE SIA CERTIFICATO.....	6
2.2. COME RICHIEDERE CHE UN PRODOTTO, PROCESSO, SERVIZIO SIA CERTIFICATO.....	11
2.3. COME RICHIEDERE CHE LA PROFESSIONALITÀ DI UNA PERSONA SIA CERTIFICATA.....	12
2.3. COME RICHIEDERE CHE LA PROVA/TARATURA VENGA SVOLTA DA UN LABORATORIO ACCREDITATO.....	13
3. COME RICHIEDERE UN'OFFERTA PER UN SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE O ACCREDITAMENTO.....	14
3.1. COME RICHIEDERE AD UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO UN'OFFERTA PER LA CERTIFICAZIONE DEL PROPRIO SISTEMA DI GESTIONE/PRODOTTO/PERSONA.....	14
3.2. COME RICHIEDERE AD UN ORGANISMO DI ISPEZIONE ACCREDITATO UN'OFFERTA PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE.....	15
3.3. COME RICHIEDERE AD UN ORGANISMO DI VERIFICA UN'OFFERTA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA.....	17
3.4. COME RICHIEDERE UN'OFFERTA A UN LABORATORIO DI PROVA/TARATURA	
3.4.1. LABORATORIO DI PROVA.....	17
3.4.2. LABORATORIO DI TARATURA (LAT).....	19
4. VALORE E SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO.....	20
5. CHIARIMENTI IN MERITO ALLA SCADENZA DEI CERTIFICATI.....	23
6. ESEMPI PRATICI.....	24

1. INTRODUZIONE

È sempre difficile riportare correttamente, in un bando di gara o in una richiesta di offerta, i requisiti relativi ad una certificazione, ispezione, verifica o prova.

Questo documento è stato redatto da ACCREDIA, con la collaborazione tecnica di Consip S.p.A. - Centrale acquisti della Pubblica Amministrazione il cui azionista unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze - per mettere a disposizione delle stazioni appaltanti un supporto nell'analisi dei temi relativi alla all'accreditamento di Organismi di certificazione, verifica e ispezione, nonché Laboratori di prova e taratura, nelle procedure ad evidenza pubblica, anche ai fini dell'acquisto di servizi o prodotti certificati, tenendo conto dell'attuale quadro di riferimento.

Il presente documento è altresì utilizzabile da quelle Organizzazioni di diritto privato che volessero inserire nelle proprie richieste di offerta i detti temi.

Queste linee guida possono anche essere prese a riferimento dalle società che erogano finanziamenti, quando, in fase di rendicontazione, devono valutare la congruità tra i documenti in valutazione e quelli richiesti per l'erogazione di un finanziamento.

In appendice sono altresì riportati alcuni esempi pratici, utili per una migliore comprensione dei temi trattati.

Si precisa che il presente documento, per motivi di sintesi e considerata la sua natura di mero strumento di supporto generale, non ha carattere di esaustività e non risulta impegnativo per i soggetti che hanno partecipato alla redazione dello stesso. ACCREDIA e Consip S.p.A. declinano qualsiasi tipo di responsabilità in ordine ai contenuti del presente documento ed al possibile utilizzo degli stessi da parte delle stazioni appaltanti; responsabilità che, pertanto, rimane in capo alle stazioni appaltanti nonché alle Organizzazioni che effettueranno le proprie analisi e valutazioni al fine dell'emanazione dei propri bandi di gara o le richieste di offerta, nonché le successive attività di rendicontazione.

2. COME RICHIEDERE UN SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE O ACCREDITAMENTO

La richiesta di presentazione di certificati è disciplinata dal Decreto Legislativo 163/2006 (il cosiddetto Codice Appalti)¹. Le attività della valutazione della conformità sono svolte da soggetti diversi, che svolgono il loro lavoro seguendo norme differenti, perché differente è lo scopo o l'ambito in cui vanno ad operare.

È bene quindi fare un chiarimento sui servizi offerti dagli operatori della valutazione della conformità coinvolti.

In sintesi, occorre rivolgersi:

- ad un Organismo di certificazione, per l'ottenimento della certificazione di un sistema di gestione, di un prodotto o di una persona;
- ad un Organismo di ispezione per un servizio di ispezione;
- ad un Organismo di verifica, per l'effettuazione di una verifica in ambito di emissioni di Gas serra;
- ad un Laboratorio, per la richiesta di una prova/taratura.

In questo documento verranno illustrati i seguenti aspetti:

- il significato e il valore dell'accreditamento (4);
- come riportare in un bando di gara (o invito ad offrire) la richiesta:
 - che l'organizzazione abbia un sistema di gestione certificato (2.1);
 - che il prodotto o servizio da acquistare sia certificato (2.2);
 - che la professionalità di una persona con cui si vuole collaborare sia certificata (2.3);
 - che un'ispezione venga svolta da un Organismo di ispezione accreditato (3.2);
 - che la prova/taratura venga svolta da un Laboratorio accreditato (2.4);

¹ Art. 43 del Decreto legislativo 163/2006 (il cosiddetto Testo Unico appalti), Norme di garanzia della qualità (art. 49, Direttiva 2004/18; art. 39, D. Lgs. n. 157/1995) *“Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici”* e Art. 44 del medesimo D. Lgs. *“Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.”*

Con riferimento alle “misure equivalenti” si rimanda al successivo capitolo 4 “valore e significato dell'accreditamento”.

- come chiedere:
 - ad un Organismo di certificazione un'offerta per certificare:
 - un sistema di gestione (3.1);
 - un prodotto/Processo/servizio (3.1);
 - una persona (3.1);
 - ad un Organismo di verifica un'offerta per il servizio di verifica (3.3);
 - ad un Laboratorio l'esecuzione di una o più prove/tarature (3.4).

Per iniziare bene è necessario innanzitutto definire se, con il bando di gara/riciesta di offerta, si è maggiormente interessati ad avere garanzie:

1. sulle modalità e capacità organizzative (sistema di gestione) degli operatori economici potenzialmente interessati alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, ad es. sugli aspetti relativi alla qualità, Ambiente, Sicurezza (c.d. "Safety", come la sicurezza alimentare o la sicurezza dei lavoratori), incolumità contro minacce da terzi (c.d. "Security", come la sicurezza delle informazioni);
2. sul rispetto di specifiche caratteristiche proprie del prodotto/servizio (certificazione di prodotto e Dichiarazione Ambientale di Prodotto);
3. sulle attestazioni di competenza del personale che si intende selezionare;
4. sulla competenza del Laboratorio cui viene richiesta una prova/taratura;
5. sulla competenza del comportamento di un Organismo di ispezione²;
6. sulla competenza di un Organismo di verifica (nello specifico ambito della verifica delle emissioni dei Gas a effetto serra, schemi GHG e EU ETS).

Di seguito si indicano in dettaglio in modo differenziato gli elementi sopra riportati, con suggerimenti su come predisporre il relativo bando di gara/riciesta di offerta.

² Si rimanda per approfondimenti alla pubblicazione, presente sul sito ACCREDIA, "Differenze tra le attività di certificazione di prodotto (PRD) e le attività di ispezione (ISP) ed altri schemi di valutazione della conformità". In sintesi, l'attività di Ispezione si differenzia da quella di Certificazione perché non viene sempre svolta a fronte di una norma/specifica ben precisa, ma con riferimento a requisiti generali, attraverso una ponderazione, basata sulla professionalità dell'ispettore. Inoltre, l'attività ispettiva non richiede una gestione e risoluzione degli eventuali aspetti carenti riscontrati durante l'Ispezione (cosa richiesta invece con la Certificazione, che garantisce la conformità nel tempo, e non solo la valutazione della conformità in un dato istante). Es: ispezionare una nave prima della sua partenza, per scongiurare eventuali criticità durante la navigazione (analisi puntuale), è differente dal certificare che il sistema produttivo in un certo cantiere mantenga nel tempo gli stessi standard di produzione.

2.1. COME RICHIEDERE CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE SIA CERTIFICATO

La certificazione del sistema di gestione garantisce che i processi di realizzazione del prodotto/servizio siano sotto controllo e condotti con sistematicità, e che vengono adottati provvedimenti che ne migliorino le prestazioni.

Si elencano di seguito i principali sistemi di gestione presenti sul mercato.

2.1.1. Certificazione di sistemi di gestione per la qualità (QMS), regolata dalle norme quadro della serie ISO 9000, assicura la capacità di un'Organizzazione (produttrice di beni o fornitrice di servizi) di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti, inclusi quelli relativi al rispetto dei requisiti cogenti, nonché l'impegno a migliorare continuamente tale capacità.

2.1.2. Certificazione di sistemi di gestione ambientale (EMS), regolata dalla norma ISO 14001, garantisce la capacità di un'Organizzazione di gestire i propri processi, non solo nel rispetto delle norme ambientali, ma dotandosi di una vera e propria politica ambientale, definendo obiettivi di qualità ambientale, predisponendo ed implementando un sistema atto a realizzare tale politica e conseguire gli obiettivi correlati, ed impegnandosi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali. Interessanti anche i possibili collegamenti con la prevenzione dei reati ambientali richiamata dal D. Lgs. 231/2001.

2.1.3. Certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS), regolata dalla norma BS OHSAS 18001:2007 (a breve ISO 45001), costituisce una doverosa risposta ad una delle tante emergenti domande di qualità "sociale", concetto che trascende la tradizionale qualità "economica" finalizzata alla soddisfazione dei bisogni correlati agli specifici rapporti "contrattuali" tra produttore e cliente/consumatore e ormai largamente imposta dalle leggi di mercato.

L'adozione di un tale sistema – di per sé volontaria, pena il venir meno del suo significato sostanziale – non si sovrappone in alcun modo alla legislazione in materia di prevenzione, ma ne favorisce la naturale osservanza, semplificando di fatto la "vita" delle imprese.

Tale disciplina assume un particolare interesse anche alla luce di quanto richiesto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 30, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

2.1.4. Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISMS), regolata dalla normativa quadro della serie ISO 27000, è un insieme di misure ad ampio respiro finalizzate a proteggere le informazioni (cartacee ed elettroniche) per mezzo di controlli di tipo logico, fisico e organizzativo.

Tale disciplina assume un particolare interesse anche alla luce di quanto richiesto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e privacy, e per alcuni reati, anche per quanto richiesto dal D. Lgs. 231/2001.

Qualora la Stazione appaltante decidesse di richiedere, tra i requisiti di ammissione alla gara, il possesso della certificazione di conformità ad una o più delle suddette norme, sarà opportuno specificare anche l'ambito di applicazione dello scopo del certificato.

Al fine di evitare restrizioni che potrebbero creare difficoltà nella interpretazione dei documenti presentati dagli operatori economici al fine di partecipare alla procedura di gara, è opportuno che la documentazione di gara abbia sul tema un giusto grado di dettaglio.

È quindi corretto, per esempio, richiedere che l'operatore economico sia certificato per svolgere servizi di pulizia industriale o civile, mentre potrebbe essere eccessivo richiedere che la stessa svolga servizi di pulizia di specifici impianti o apparecchiature (in altre parole, bisogna evitare di richiedere che nello scopo del certificato siano riportate frasi tipo "pulizia di computer", piuttosto che "pulizia di pavimenti in marmo").

Ai fini della verifica del campo di applicazione del certificato, si rammenta che nel caso della certificazione dei sistemi di gestione, l'Organismo di certificazione deve riportare sul certificato, oltre alle sedi coperte dal certificato, anche un dettaglio dei processi verificati e certificati (scopo o campo di applicazione del certificato).

Per motivi di sintesi, lo scopo del certificato non riporta però una descrizione molto dettagliata di tutte le attività svolte dall'organizzazione, ma solo una lista dei macro processi certificati.

È opportuno ricordare che le certificazioni di sistemi di gestione accreditate da ACCREDIA, prese fino ad ora in esame, coprono tutti i settori merceologici, dall'alimentare all'aerospaziale, dal turismo ai trasporti, dalla sanità all'istruzione, ecc..

Al fine di avere una codifica univoca a cui riferirsi per consentire agli Enti di accreditamento di valutare le competenze degli Organismi di certificazione richiedenti l'accREDITamento, in funzione di specifiche aree merceologiche, i settori merceologici sono stati convenzionalmente distinti dallo IAF (*International Accreditation Forum*) in 39 diversi codici merceologici, indicati nella tabella 1 di seguito riportata.

È infatti evidente che la corretta ed efficace valutazione di un sistema di gestione applicato, per esempio, al settore della sanità, richiede competenze differenti rispetto alla valutazione di un sistema di gestione applicato alla meccanica, piuttosto che ai servizi di mensa, ovvero al SW, ecc.

Si noti però che, considerata la necessaria sintesi introdotta con questa classificazione, spesso è difficile assegnare un settore univoco ad un operatore economico, se non addirittura identificare il corretto settore specifico (in caso di dubbi viene in aiuto la Codifica NACE, oggi in revisione 2³). Affidarsi unicamente alla classificazione IAF per limitare la scelta di un fornitore può quindi, a volte, risultare uno strumento non adeguato.

Meglio sarebbe riferirsi in primo luogo allo **scopo della certificazione ed ai processi riportati nel certificato.**

³ La tabella EA può essere maggiormente dettagliata correlandola con la codifica NACE, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/general/nacecodes_en.pdf.

Per i sistemi di gestione QMS, EMS, ISMS e OHSAS, oltre a definire il sistema di gestione di interesse, in certi casi potrebbe comunque essere utile indicare nella documentazione di gara anche il settore IAF, a maggior definizione ed appropriatezza rispetto all'oggetto dell'appalto, facendo peraltro particolare riferimento, nelle motivazioni delle eventuali esclusioni di concorrenti per mancanza del possesso del requisito, soprattutto allo scopo del certificato.

Inoltre, si deve sempre richiedere che la certificazione in oggetto sia rilasciata da un Organismo specificatamente accreditato da un Ente di accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento applicabile (EA/IAF/ILAC) ovvero, se si vuole restringere la scelta ad Organismi accreditati in Europa, dall'Ente Unico di accreditamento, come definito nel Reg. (CE) 765/2008.

Facciamo un esempio.

Viene predisposto un bando di gara per l'attività di preparazione pasti e loro somministrazione, compreso il trasporto di pasti caldi.

Si noti che il servizio di ristorazione viene classificato col settore IAF 30, mentre il trasporto col settore IAF 31.

Un concorrente che partecipa alla gara, presenta un certificato che riporta correttamente lo scopo (preparazione, somministrazione e trasporto pasti) ma solo il settore IAF 30 (quindi senza il settore IAF 31); ebbene, questo concorrente non dovrebbe essere automaticamente escluso dovendo, piuttosto, la stazione appaltante, valutare prioritariamente lo scopo del certificato prodotto in relazione all'oggetto dell'appalto.

A tal fine, la stazione appaltante dovrebbe contattare l'Organismo di certificazione e chiedere chiarimenti in merito allo scopo riportato nel certificato, ed eventualmente richiedere evidenze a supporto della effettiva attività verificata (ciò secondo formulazioni del tipo: è corretta l'indicazione riportata nel certificato relativamente al trasporto di pasti caldi? Quando è stato verificato questo servizio? Potete fornirci evidenza di quanto dichiarato?).

È possibile infatti che l'Organismo di certificazione riporti solo il settore IAF principale (IAF 30 in questo caso), tralasciando quelli secondari (IAF 31), perché a volte potrebbero essere numerosi e di difficile classificazione.

Per i sistemi EMS (ambientale) e OHSAS (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), è anche opportuno tenere presente che tali certificazioni possono riferirsi, più che ad una parte dei processi produttivi (o di servizio) dell'appaltatore, solo ad alcuni suoi stabilimenti produttivi (o siti). Tali caratteristiche limitative, quando presenti, possono evincersi dalla lettura dello scopo (o campo di applicazione) del certificato e dalla elencazione delle unità operative (o siti operativi, o unità locali) indicate sul certificato stesso.

Tabella 1 – Codifica IAF e corrispondenza con codifica NACE (IAF ID 1:2010)

IAF	Descrizione in Inglese	Descrizione in Italiano	NACE rev. 02
1	Agriculture, forestry and fishing	Agricoltura, silvicoltura e pesca	01, 02, 03
2	Mining and quarrying	Industria mineraria e cave	05, 06, 07, 08, 09
3	Food products, beverages and tobacco	Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco	10, 11, 12
4	Textiles and textile products	Tessuti e prodotti tessili	13, 14
5	Leather and leather products	Cuoio e prodotti in cuoio	15
6	Wood and wood products	Legno e prodotti in legno	16
7	Pulp, paper and paper products	Pasta per carta, carta e prodotti in carta	17
8	Publishing companies	Case editrici	58.1, 59.2
9	Printing companies	Tipografie	18
10	Manufacture of coke and refined petroleum products	Fabbricazione di coke e di prodotti petroliferi raffinati	19
11	Nuclear fuel	Energia nucleare	24.46
12	Chemicals, chemical products and fibres	Chimica di base, prodotti chimici e fibre	20
13	Pharmaceuticals	prodotti farmaceutici	21
14	Rubber and plastic products	prodotti in gomma e materie plastiche	22
15	Non-metallic mineral products	prodotti minerali non metallici	23, except 23.5 and 23.6
16	Concrete, cement, lime, plaster etc	Calce, gesso, calcestruzzo, cemento e prodotti affini	23.5, 23.6
17	Basic metals and fabricated metal products	Metalli e prodotti in metallo	24 except 24.46, 25 except 25.4, 33.11
18	Machinery and equipment	Macchine ed apparecchiature	25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2
19	Electrical and optical equipment	Apparecchiature elettriche ed ottiche	26, 27, 33.13, 33.14, 95.1
20	Shipbuilding	Costruzioni navali	30.1, 33.15
21	Aerospace	Industria aerospaziale	30.3, 33.16
22	Other transport equipment	Altri mezzi di trasporto	29, 30.2, 30.9, 33.17
23	Manufacturing not elsewhere classified	Produzione di manufatti (non classificata altrove)	31, 32, 33.19
24	Recycling	Riciclaggio	38.3
25	Electricity supply	Rifornimento di energia elettrica	35.1
26	Gas supply	Rifornimento di gas	35.2
27	Water supply	Rifornimento di acqua	35.3, 36
28	Construction	Costruzione	41, 42, 43
29	Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e prodotti per la persona e la casa	45, 46, 47, 95.2
30	Hotels and restaurants	Alberghi e ristoranti	55, 56
31	Transport, storage and communication	Trasporti, logistica e comunicazioni	49, 50, 51, 52, 53, 61
32	Financial intermediation; real estate; renting	Intermediazione finanziaria, attività immobiliari, noleggio	64, 65, 66, 68, 77
33	Information technology	Tecnologia dell'informazione	58.2, 62, 63.1
34	Engineering services	servizi d' ingegneria	71, 72, 74 except 74.2 and 74.3
35	Other services	Altri servizi	69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82
36	Public administration	Pubblica amministrazione	84
37	Education	Istruzione	85
38	Health and social work	Sanità ed altri servizi sociali	75, 86, 87, 88
39	Other social services	Altri servizi sociali	37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96

2.1.5. Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (FSMS), regolata dalla normativa quadro della serie ISO 22000:2005, che si basa sui principi dell'HACCP definiti dal Codex Alimentarius. Questo standard internazionale, che specifica i requisiti dei sistemi per la gestione della sicurezza alimentare, combina gli elementi riconosciuti come fondamentali per la garanzia della salubrità lungo la filiera: comunicazione interattiva, sistema di gestione, programma di prerequisiti e principi di HACCP. Può essere adottato da tutti gli operatori della filiera alimentare, non solo direttamente coinvolti nel processo di produzione degli alimenti, ma anche indirettamente coinvolti (es. produttori di imballaggi, servizi di pulizia e derattizzazione, ecc.). Questo schema ha forti componenti di certificazione di prodotto.

Per la classificazione del settore non si fa riferimento ai 39 settori IAF, ma a delle specifiche Categorie di prodotti.

2.1.6. Certificazione di sistemi di gestione per l'energia (EnMS), regolata dalla norma UNI CEI EN ISO 50001. Questo schema consente alle Organizzazioni di sviluppare e implementare politiche e obiettivi che prendano adeguatamente in considerazione la problematica relativa al consumo energetico, partendo dall'identificazione dei consumi energetici passati, presenti e futuri fino all'adozione di un piano di monitoraggio. Dalla comparazione e analisi dei consumi, si possono ottenere informazioni utili per mettere in atto piani di miglioramento dell'efficienza energetica, con conseguente riduzione dei costi per l'energia.

In questo schema i settori sono solo due: civile e industriale.

Questi sopra riportati sono solo i principali.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo di altri sistemi di gestione oggi presenti sul mercato (sono stati inclusi anche alcuni progetti normativi):

- EN 9100 - Sistemi di gestione per la qualità aerospaziale;
- EN 9110 - Sistemi di gestione per la qualità per le organizzazioni di manutenzione dell'aeronautica;
- EN 9120 - Sistemi di gestione per la qualità per i distributori nell'aeronautica, nello spazio e nella difesa;
- EN 15358 - Combustibili solidi secondari;
- ISO 3834 - Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici;
- ISO 13485 - Dispositivi medici⁴;
- ISO 14971 - Sistemi di gestione del rischio per i dispositivi medici per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari;
- ISO/IEC 20000-1 - Tecnologie informatiche - Requisiti per un sistema di gestione del servizio;
- ISO 20121 - Sistemi di gestione sostenibile degli eventi;
- ISO/CD 21502 - Portfolio management;
- ISO 22301 - Business continuity;
- ISO 28001 - Gestione della catena di distribuzione delle merci (Supply chain);
- ISO 29990 - Servizi per l'apprendimento relativi all'istruzione e alla formazione non formale;
- ISO 29991 - Language learning services outside formal education;

⁴ Nel caso di possesso di questa certificazione esiste perfetta equivalenza con ISO 9001, il che comporta il dimezzamento delle cauzioni (art. 75 Codice Appalti).

- ISO 30301 - Sistema di gestione per le registrazioni;
- ISO 37001 - Anti-bribery management systems;
- ISO 39001 - Sistemi di gestione della sicurezza stradale;
- ISO 55000 - Asset management;
- Regolamento EMAS (CE) n. 1221/2009;
- UNI 11034 - Servizi nell'infanzia - Requisiti che si basano sulla EN ISO 9001:2008;
- UNI EN 15224:2013 - Servizi nella sanità - Requisiti che si basano sulla EN ISO 9001:2008.

Esistono poi norme, non certificabili, che è importante tenere in considerazione come riferimenti e guida (es: ISO 31000 - Risk management e ISO 26000 - Social Responsibility).

2.2. COME RICHIEDERE CHE UN PRODOTTO/PROCESSO/SERVIZIO SIA CERTIFICATO

In questo ambito la certificazione è tesa ad assicurare la conformità dei prodotti tangibili o intangibili (servizi) a determinati requisiti stabiliti da specifici riferimenti normativi o specifiche tecniche. Rappresenta una forma di assicurazione diretta della capacità di soddisfacimento dei bisogni dell'utilizzatore o consumatore, sempre nei limiti correlati con la maggiore o minore appropriatezza del riferimento normativo utilizzato e compatibilmente con la sua natura necessariamente campionatoria. Si pensi ad esempio alla certificazione di rintracciabilità di filiera alimentare, che garantisce la rintracciabilità del prodotto in tutti i passaggi del processo produttivo.

Per l'esame della struttura della certificazione di prodotto è utile distinguere tra certificazione obbligatoria (facente capo alle autorizzazioni, riconoscimenti e notifiche di competenza delle Pubbliche Autorità) e certificazione volontaria.

Nel seguito, si riportano alcuni cenni sulla certificazione facente capo all'accreditamento volontario.

Questa certificazione è intesa ad assicurare, con un ragionevole livello di confidenza, la conformità dei prodotti alle Norme Tecniche volontarie o ad altri documenti tecnici di riferimento. La certificazione di prodotto volontaria in Italia si è sviluppata in misura diversa nei vari settori, per ragioni di carattere sia tecnico, sia economico; essa è oggi abbastanza consolidata per numerosi prodotti, specie di origine industriale, e si sta affermando sempre più nel settore dei prodotti agro-alimentari, mentre è tuttora allo stato embrionale nel settore dei servizi.

La certificazione di prodotto volontaria può assumere forme diverse, che vanno dalla cosiddetta certificazione di prototipo (*certificazione di tipo*), tipica di alcuni prodotti per uso industriale, a schemi di certificazione articolati ed estesi (comprensivi di vari moduli o elementi) per i prodotti di largo consumo.

Al fine della richiesta di un sistema/prodotto certificato, occorre indicare, nella documentazione di gara, i precisi riferimenti alla norma, o disciplinare tecnico, cui ci si intende riferire, citando se necessario anche la revisione in vigore.

Si ricorda che per verificare quale sia l'ultima revisione disponibile di una norma tecnica si può consultare gratuitamente il sito www.uni.com.

Nota: La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP)

Le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (o Environmental Product Declaration, EPD) sono delle etichette⁵ applicabili a categorie di prodotti/servizi per le quali siano state definite le PCR (Product Category Rules), ossia delle regole e delle categorie di parametri “pre-stabiliti” in base ai quali effettuare e comunicare le informazioni di prestazione ambientale del prodotto/servizio. In questo modo etichette diverse all’interno della stessa categoria di prodotto/servizio sono confrontabili.

Le informazioni contenute nella dichiarazione vengono espresse attraverso schemi o diagrammi di indicatori ambientali, utili a misurare le prestazioni ambientali e gli impatti legati al ciclo di vita del prodotto/servizio (riscaldamento globale o effetto serra, sfruttamento delle risorse, rifiuti, ecc.).

L’EPD serve come spunto per stilare specifiche tecniche e criteri di assegnazione di appalti, anche in contesti di GPP (Green Public Procurement), come riferimento per verifiche di identificazione dei requisiti ambientali richiesti e per comprovare la conformità dei prodotti.

2.3. COME RICHIEDERE CHE LA PROFESSIONALITÀ DI UNA PERSONA SIA CERTIFICATA

La certificazione delle figure professionali (certificazione delle competenze) è uno strumento primario alla base dei processi di costruzione e assicurazione della qualità, in genere complementare alle altre forme di certificazione, ed è essenziale per i processi in cui la componente umana è critica ai fini della qualità dei risultati dei processi medesimi.

Essa è finalizzata ad assicurare, con un ragionevole livello di confidenza, che le persone addette a suddetti processi possiedano, mantengano e migliorino continuamente nel tempo la necessaria competenza, intesa come l’insieme delle conoscenze, esperienze, abilità e doti richieste per l’efficace espletamento dei compiti ad esse affidati.

Le persone certificate sotto accreditamento ACCREDIA appartengono a varie categorie di figure professionali, tra cui, a titolo di esempio, i valutatori e progettisti di sistemi di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza, addetti a controlli non distruttivi, saldatori, personale esperto in acustica, suono e vibrazioni, tributaristi, chinesologi, naturopati, coordinatori del servizio di prevenzione e protezione, igienisti industriali, certificatori energetici, consulenti di direzione e organizzazione, personale che opera su impianti refrigeranti, di condizionamento d’aria e pompe di calore, fotografi...

Al fine della richiesta della collaborazione di una persona certificata, occorre indicare, nella documentazione di gara, i precisi riferimenti alla figura professionale nonché alla norma, o disciplinare tecnico, cui ci si intende riferire, citando se necessario anche la revisione in vigore.

⁵ *Etichette di Tipo III*, come definite dalla norma ISO 14020 e nello specifico disciplinare dalla ISO 14025.

La certificazione del personale sta acquisendo sempre maggior interesse, soprattutto in Italia, per via della Legge 4/2013 e del Decreto 13/2013 che, all'art 4, comma 5 dispone che "...*gli Enti titolati, per l'erogazione di servizi di certificazione delle competenze in conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili, devono essere in possesso dell'accreditamento da parte dell'Organismo Nazionale Italiano di accreditamento*".

2.4. COME RICHIEDERE CHE LA PROVA/TARATURA VENGA SVOLTA DA UN LABORATORIO ACCREDITATO

Significato dell'accreditamento di un Laboratorio

L'accreditamento di un Laboratorio di prova/taratura attesta la competenza tecnica del Laboratorio relativamente al campo di accreditamento riferito alle prove/tarature accreditate.

I Laboratori si distinguono in Laboratori di prova (Testing) e Laboratori di taratura (Calibration). Le tarature effettuate da Laboratori di taratura accreditati permettono la disseminazione delle riferibilità metrologica delle misure (Legge 273/91).

Requisiti per i Laboratori che partecipano alle gare di appalto

Con riferimento ai requisiti che i Laboratori devono avere per la partecipazione alle gare di appalto, si precisa che non è pertinente richiedere al Laboratorio tra i requisiti la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in quanto non applicabile.

Tale aspetto è stato anche chiarito nel documento Joint IAF-ILAC-ISO Communiqué del 2009 disponibile sul sito IAF e ILAC.

L'Ente deve richiedere al Laboratorio di prova/taratura la seguente documentazione:

- Certificato di accreditamento;
- Schede prove/Tabella di accreditamento per la taratura allegate al certificato di accreditamento.

Accreditamento dei Laboratori di prova e dei Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti

L'accreditamento rilasciato da ACCREDIA ed in particolare dai Dipartimento Laboratori di prova e Dipartimento Laboratori di prova per la sicurezza alimentare è equivalente ed è riferito sempre alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

Modalità di dimostrazione di requisiti prestazionali di un prodotto oggetto di gara

Con riferimento ai requisiti prestazionali di un prodotto oggetto di gara in relazione a quanto richiesto dall' art. 68 Codice Appalti, si riportano di seguito i requisiti distintivi del Rapporto di prova.

In particolare, la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 ed i documenti ACCREDIA richiedono che ciascun rapporto di prova o certificato di taratura comprenda almeno le seguenti informazioni:

- titolo;
- nome e indirizzo del Laboratorio;
- identificazione univoca (numero);
- nome e indirizzo del cliente;
- identificazione del/dei metodo/i;
- identificazione dell'oggetto;

- data di ricevimento, date di esecuzione delle prove, date di inizio e fine ove applicabile;
- ove applicabile, verbale, piani e procedure di campionamento;
- risultati delle prove con indicazione dell'unità di misura;
- nomi, funzioni e firme per approvazione;
- dichiarazione che i risultati si riferiscono ai soli oggetti provati;
- dichiarazione che il rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione;
- numero di pagina e totale di pagine.

Se il rapporto di prova contiene prove subappaltate, occorre verificare se:

- sono chiaramente identificate come tali;
- sono state affidate a laboratori scelti tra quelli conformi alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;
- il cliente è stato preventivamente informato ed è stato ottenuto il suo consenso.

Correzioni ed aggiunte al rapporto di prova sono fatte emettendo un nuovo documento identificato univocamente e correlabile al rapporto cui si riferiscono.

3. COME RICHIEDERE UNA OFFERTA PER UN SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE O ACCREDITAMENTO

3.1 COME RICHIEDERE AD UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO UN'OFFERTA PER LA CERTIFICAZIONE DEL PROPRIO SISTEMA DI GESTIONE/PRODOTTO/PERSONA

Al fine di consentire un'informazione omogenea ai soggetti interessati, la presente sezione del documento ha lo scopo di esplicitare le modalità con le quali una Organizzazione (impresa, istituzione, Pubblica Amministrazione) può richiedere ad un Organismo di certificazione un'offerta per certificare un sistema di gestione (es: sistema di gestione per la qualità - SGQ), un prodotto (es: mela trentina), un servizio (es: servizio di recapito) o del personale (es: addetti al processo di saldatura).

Al fine di garantire la terzietà e la trasparenza delle attività poste in essere, si segnala innanzitutto che non è ammesso dalle norme internazionali applicabili che un Organismo di certificazione offra contemporaneamente servizi di certificazione e servizi di consulenza.

È quindi non corretta una richiesta che comprenda sia il servizio di consulenza, sia l'intervento dell'Organismo di certificazione. Sono inoltre da considerarsi consulenza un numero eccessivo di giornate di pre-audit (o audit preliminari), anche quando queste fossero intese come verifiche di Stage 1.

Si segnala inoltre che l'offerta economica predisposta dall'Organismo di certificazione deve riportare il numero dei giorni uomo che verranno utilizzati dall'Organismo per effettuare le verifiche ispettive, specificando l'impegno previsto (sempre in termini di giorni-uomo) per ciascuna fase di audit e precisamente: audit iniziale, 1^a sorveglianza, 2^a sorveglianza e audit di rinnovo della certificazione. Per coerenza con quanto sopra riportato, si raccomanda di richiedere agli Organismi di certificazione la formulazione di offerte che coprano almeno il primo ciclo di certificazione (audit iniziale, 1^a sorveglianza, 2^a sorveglianza), non limitandosi a richiedere una formulazione che si fermi al solo audit iniziale.

Si ricorda che il pagamento del servizio di certificazione non può essere subordinato al suo esito positivo, per evitare ogni possibile minaccia all'imparzialità dell'Organismo di certificazione; per lo stesso motivo, non è opportuno porre come condizione all'ottenimento dei finanziamenti che la certificazione debba essere raggiunta entro una data predeterminata.

Infine, si ricorda di richiedere sempre che il certificato rilasciato sia emesso da Organismo di certificazione accreditato ACCREDIA (nel settore/schema di interesse) o, quando ammissibile, da altro Organismo di certificazione firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (si veda quanto riportato nel testo in merito al valore e significato dell'accreditamento).

3.2. COME RICHIEDERE AD UN ORGANISMO DI ISPEZIONE ACCREDITATO UNA OFFERTA PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE

Lo scopo dell'ispezione è quello di fornire alla parte che ha commissionato l'ispezione all'Organismo di ispezione, informazioni sullo stato di conformità di un determinato progetto, prodotto, servizio, processo, impianto, in un determinato istante. Si noti la differenza rispetto alla certificazione di prodotto, che è quello di fornire confidenza al mercato circa la capacità del produttore di ottenere e mantenere la conformità dei prodotti, e questa è la ragione per cui viene usato il marchio di conformità per un periodo di tempo definito.

Qualora sia necessario verificare il progetto, prodotto, servizio, processo, impianto, rispetto a requisiti di carattere più generale si può fare ricorso all'Organismo di ispezione attraverso il giudizio professionale dell'ispettore qualificato.

Di seguito si tratterà l'ipotesi in cui un soggetto richieda ad un Organismo di ispezione un'offerta per effettuare servizi di ispezione.

- a) Innanzitutto è bene precisare che gli Organismi di ispezione si differenziano in base al proprio livello di imparzialità rispetto all'attività ispezionata:
 - Organismo di ispezione di tipo "A": Organismo di ispezione assolutamente indipendente dall'attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione degli oggetti sottoposti ad ispezione, o similari, e che fornisce servizi di "terza parte";
 - Organismo di ispezione di tipo "B": Organismo di ispezione che forma una parte separata ed identificabile di una organizzazione coinvolta nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione degli oggetti sottoposti ad ispezione e che è stato incaricato di fornire servizi ispettivi alla propria organizzazione di appartenenza;

- Organismo di ispezione di tipo "C": Organismo di ispezione che è coinvolto nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione degli oggetti sottoposti ad ispezione o di oggetti simili concorrenziali, che fornisce servizi di ispezione a terzi, ma che non può effettuare attività di ispezione relativamente ad oggetti per i quali l'Organizzazione stessa di appartenenza sia stata o sia coinvolta in termini di progettazione o in attività ad essa collegate.

La stazione appaltante dovrà quindi decidere quale sia il livello di indipendenza richiesto all'Organismo di ispezione cui indirizzare una propria richiesta di offerta/bando.

- b) In secondo luogo, è bene restringere il campo di attività richiesto all'Organismo di ispezione, che può limitarsi ad una indicazione settoriale generica (es: costruzioni edili, opere di ingegneria civile e naturalistica e impiantistica annessa, opere impiantistiche industriali, prodotti, componenti e servizi per le costruzioni, automotive, sicurezza ferroviaria, prodotti industriali, processi industriali, prodotti di consumo, prodotti secchi - carbone e biomasse), o essere maggiormente dettagliata (es: apparecchi elettrodomestici, calzature, giocattoli...). Il livello di dettaglio deve essere commisurato alle effettive esigenze della stazione appaltante/offerdente.
- c) Occorre poi scegliere la tipologia ispettiva utilizzata per l'attività di ispezione. Si riportano di seguito le principali tipologie oggi utilizzate:
- Verifica della progettazione (ivi comprese quelle ai fini della validazione);
 - Verifica sulla esecuzione delle opere (controllo tecnico anche ai fini del rilascio della Decennale Postuma - norma UNI 10721);
 - Ispezioni su prodotti e componenti per le costruzioni;
 - Ispezioni sui servizi;
 - Ispezioni su prodotti e processi industriali (vedi processo di saldatura, recipienti in pressione, ecc.);
 - Ispezioni su veicoli completi e loro componenti, sui caschi, sui freni, luci, impianti GPL, motori stazionari, ecc.);
 - Ispezioni quali-quantitative, draft survey, campionamenti, inventari, ecc.

In conclusione, occorre richiedere che il servizio di ispezione venga offerto da Organismo di ispezione accreditato ACCREDIA, o, quando ammissibile, da altro Organismo firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (si veda quanto riportato nella pagine precedenti in merito al valore e significato dell'accreditamento), con l'indicazione del TIPO di ispezione richiesto ("A", "B", "C"), ed eventualmente anche del settore di attività (es: edilizia, verifica della progettazione anche ai fini della validazione, industriale, automotive, sicurezza ferroviaria) e la tipologia ispettiva pertinente.

3.3. COME RICHIEDERE AD UN ORGANISMO DI VERIFICA ACCREDITATO UN'OFFERTA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA

Il servizio di verifica è inteso nell'ambito delle emissioni dei Gas a effetto serra, come il monitoraggio e la convalida delle emissioni dei Gas a effetto serra di un'Organizzazione (gestore) o di un operatore aereo che rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i., riguardante quindi lo schema Emission Trading System (EU ETS), che è un sistema di scambio di quote di emissioni dei Gas a effetto serra per i paesi dell'Unione europea.

Per quanto riguarda invece il servizio di verifica delle emissioni dei Gas a effetto serra in ambito volontario, il riferimento per le aziende è la norma ISO 14064, che specifica i requisiti per progettare e gestire gli inventari dei Gas ad effetto serra (GHG) all'interno di un'Organizzazione (1^a parte), per monitorare, quantificare e rendicontare le prestazioni dei progetti di riduzione delle emissioni di GHG o aumento delle rimozioni (2^a parte) e per dare i requisiti e i principi per l'operato di quegli Organismi che svolgono attività di verifica e validazione dei dati dichiarati (3^a parte).

La norma ISO14065 specifica i principi e i requisiti per gli Organismi che svolgono validazioni o verifiche di asserzioni dei Gas ad effetto serra (GHG) ed è il riferimento per l'accreditamento degli Organismi di verifica.

Al fine di garantire la terzietà e la trasparenza delle attività poste in essere si segnala innanzitutto che non è ammesso dalle norme internazionali applicabili che un Organismo di verifica offra contemporaneamente servizi di verifica e servizi di consulenza nello stesso ambito; non è quindi corretta una richiesta che comprenda sia il servizio di consulenza, sia l'intervento dell'Organismo di verifica.

L'Organismo di verifica, per determinare la tempistica nell'offerta economica, deve considerare la complessità dell'impianto del gestore/della flotta aerea dell'operatore e deve valutare il livello delle informazioni e la complessità del piano di monitoraggio del gestore/dell'operatore aereo. Si sottolinea quindi che il piano di monitoraggio o documentazione equivalente, sono elementi di input per la redazione dell'offerta.

Infine, si ricorda di richiedere sempre che la dichiarazione di verifica sia rilasciata da un Organismo di verifica accreditato ACCREDIA, nei gruppi di attività di cui all'allegato I del Reg. (UE) 600/2012.

3.4. COME CHIEDERE UN'OFFERTA AD UN LABORATORIO DI PROVA/TARATURA

3.4.1. LABORATORIO DI PROVA

Un'organizzazione che intende approvvigionarsi da un Laboratorio di una specifica prova, quando chiede l'esecuzione di determinate prove al Laboratorio, formalizza un contratto i cui elementi significativi sono i seguenti:

- Materiale/prodotto/Matrice;
- Misurando/Proprietà misurata/Denominazione della prova (cosa si vuole ricercare nel materiale o prodotto sottoposto a prova);
- Metodo di prova ed anno di emissione.

Esempio di prove:

Materiale/prodotto/ Matrice	Misurando/Proprietà misurata/Denominazione della prova	Metodo di prova ed anno di emissione
Alimenti	Escherichia coli betaglucuronidasi positiva	UNI ISO 16649-2: 2010
Acque superficiali, sotterranee e di scarico	Richiesta chimica di ossigeno (COD)	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
Superfici, ambienti di lavoro, superfici utensili e attrezzature	Conta Coliformi	ISO 18593: 2004 + ISO 4832: 2006

Nella richiesta di analisi deve essere specificato che:

1. il rapporto di prova deve essere emesso con il marchio ACCREDIA per le prove accreditate;
2. in caso di subappalto, l'attività deve essere affidata a Laboratori competenti. Ad esempio sono ritenuti competenti i Laboratori conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;
3. in caso di subappalto il Laboratorio deve avvisare per iscritto il cliente e ottenere il consenso scritto;
4. la responsabilità, come specificato dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 è del Laboratorio verso il cliente del lavoro subappaltato, eccetto il caso in cui il cliente o l'Autorità in ambito legislativo, specifichi quale ente subappaltato debba essere impiegato.

Si precisa che nel caso di emissione di un rapporto di prova con marchio ACCREDIA, riportante anche prove e/o campionamento subappaltati a Laboratori accreditati per le specifiche attività oggetto di subappalto, non è necessario indicare come non accreditate le prove e/o campionamento subappaltati, a condizione che:

1. sia indicato il numero di accreditamento del Laboratorio subappaltato e, nel caso di Ente non italiano, anche il nome dell'Ente accreditante;
2. i rapporti di prova contengono risultati di prove accreditate eseguite dal Laboratorio.

Al fine di verificare l'esistenza di un Laboratorio accreditato, per qualsiasi tipologia di prova (chimica, meccanica, fisica, ambientale, ecc.), la ricerca può essere effettuata direttamente sul sito ACCREDIA ([www.accredia.it/banche_dati/Laboratori di prova accreditati](http://www.accredia.it/banche_dati/Laboratori_di_prova_accreditati)). Si precisa che, nella maschera visualizzata, è possibile operare la ricerca sotto diversi profili, es: per materiale, per denominazione della prova e per norma di riferimento oppure con la combinazione di essi.

Ai fini della richiesta, da parte di un'Organizzazione, di una prova accreditata ACCREDIA è necessario specificare, nell'ambito della richiesta di offerta/bando, le informazioni riferite al "Materiale/prodotto/Matrice sottoposta a prova; la denominazione della prova e la norma di riferimento".

3.4.2. Laboratorio Accreditato di Taratura (LAT)

Un'Organizzazione che intende approvvigionarsi da un Laboratorio di una specifica taratura, quando ne richiede l'esecuzione al Laboratorio Accreditato di Taratura (LAT) formalizza un contratto i cui elementi significativi sono i seguenti:

1. la grandezza (es: forza; pressione; massa);
2. lo strumento (es: celle di carico; manometri e trasduttori secondari di pressione; campioni di massa);
3. i campi di misura (es: da 1 N a 50 kN; da -100 kPa a -1,4 kPa da 1,4 kPa a 180 kPa da 0,014 MPa a 7 MPa; 0,001 g 0,002 g 20000 g 50000 g);
4. le relative migliori incertezze conseguibili (es: 0,01 % OIML R 60; $(0,64 + 7,8 \cdot 10^{-5} p)$ Pa; $2,0 \cdot 10^{-3}$ $1,0 \cdot 10^{-3}$ $1,1 \cdot 10^{-6}$ $9,1 \cdot 10^{-7}$).

Esempio di Tabella per taratura di grandezza:

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Lunghezza (1)	Campioni di rugosità -Ra -Rz -d -RSm	da 0,008 μ m a 400 μ m da 0,025 μ m a 1600 μ m da 0,050 μ m a 100 μ m da 20 μ m a 1000 μ m	5 % 8 % 4 % 1 %	Incertezza (**) > 10 nm 20 nm 10 nm 0,5 μ m

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

(**) Valore minimo di incertezza.

Al fine di verificare l'esistenza di un Laboratorio accreditato, per qualsiasi tipologia di taratura (meccanica, elettrica, chimica, fisica, ambientale, ecc.), la ricerca può essere effettuata direttamente sul sito ACCREDIA ([www.accredia.it/banche_dati/Laboratori di taratura accreditati](http://www.accredia.it/banche_dati/Laboratori_di_taratura_accreditati)). Si precisa che, nella maschera visualizzata, è possibile operare la ricerca sotto diversi profili, es: Centri in ordine alfabetico; Grandezza, Strumento; Nazione, Regione, Provincia; Numero, Iniziali del Centro.

Ai fini della richiesta, da parte di un'Organizzazione, di una taratura accreditata da ACCREDIA è necessario specificare, nell'ambito della richiesta di offerta/bando, le informazioni riferite alla grandezza; i tipi di strumenti che il Centro può tarare o i tipi di misurazione che esso può eseguire; i campi di misura e le corrispondenti condizioni di misura (per esempio, nel caso delle grandezze elettriche, la gamma di frequenza); le corrispondenti incertezze di misura.

Nota: il Regolamento RT-25 non consente il subappalto ai Laboratori di Taratura Accreditati

Si intende per subappalto, l'attività di taratura coperta da accreditamento che il Laboratorio/Centro demanda ad altro Laboratorio.

Nel caso di richieste di tarature che non possono essere evase dal Centro queste potranno essere affidate ad altro Centro, previo consenso del cliente.

Il certificato di taratura dovrà essere emesso da questo altro centro e riportare come intestatario il cliente (si veda IO-09-DT).

Non sono considerate subappaltate operazioni eseguite da personale esterno al Laboratorio/Centro che sia legato da contratto, che sia sotto controllo del Responsabile e che adoperi attrezzature, strumenti e campioni di proprietà del Centro.

4. VALORE E SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO

Una volta definito l'insieme di requisiti di partecipazione alla gara relativi a sistemi di gestione o a prodotti, personale certificato, prove, ispezioni o verifiche, occorre procedere all'analisi dei certificati prodotti dai concorrenti alla gara e campo di accreditamento ad essi relativo (certificati di accreditamento rilasciati da ACCREDIA, per quanto riguarda gli Organismi di ispezione, verifica e Laboratori, e certificati di certificazione rilasciati da Organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA per quanto riguarda le certificazioni di sistemi di gestione, prodotti o persone).

In questo paragrafo, pertanto, si riportano alcune precisazioni in merito al ruolo di ACCREDIA e al valore dell'accREDITAMENTO.

L'accREDITAMENTO è una forma indipendente e autorevole di attestazione della competenza degli operatori della valutazione di conformità e quindi del valore e della credibilità delle corrispondenti attestazioni (certificati di taratura, rapporti di prova, certificazioni di sistemi di gestione, prodotti e personale)⁶.

Il valore dell'accREDITAMENTO è stato spontaneamente riconosciuto dai sistemi socio-economici dei principali paesi europei ed extra-europei nel cui ambito si sono sviluppati ed affermati, con origini e in forme diverse, ma con sostanziale identità di ruoli e omogeneità di funzionamento, i vari Enti/sistemi nazionali oggi riuniti negli Organismi di cooperazione sovranazionale e, in particolare, in Europa, nell'associazione EA - European co-operation for Accreditation.

Scopo principale di EA è quello di garantire – tramite il proprio Accordo di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) – che gli Enti di accREDITAMENTO firmatari gestiscano un sistema di accREDITAMENTO conforme ai requisiti delle norme e guide di applicazione appositamente predisposte e tale da assicurare che le attestazioni di conformità emesse sotto i rispettivi accREDITAMENTI siano egualmente affidabili e degne di fiducia da parte degli utenti diretti e indiretti delle medesime (“mercato” nel senso più ampio del termine).

In Europa, in particolare, trova applicazione il Reg. (CE) 765/2008, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di accREDITAMENTO, vigilanza del mercato e controllo sui prodotti, in vigore dal 1° gennaio 2010, che disciplina la valutazione della conformità dei prodotti, la marcatura CE, e la responsabilità di chi immette i prodotti sul mercato, inclusi gli importatori, individuando gli strumenti opportuni per il rafforzamento del mutuo riconoscimento delle norme tecniche nazionali e conferendo uno specifico ruolo all'istituto dell'accREDITAMENTO.

Con questo Regolamento, si stabiliscono le norme riguardanti l'organizzazione e la gestione dell'accREDITAMENTO da parte degli Enti preposti ad accertare la competenza degli Organismi che effettuano la valutazione di conformità – Organismi di certificazione e ispezione, Laboratori di prova e di taratura. Si introducono quindi importanti modifiche su alcuni aspetti chiave dei sistemi economici dei paesi membri.

⁶ AccredITAMENTO: attestazione da parte di un organismo nazionale di accREDITAMENTO che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità (Reg. (CE) 765/2008 Capo 1, Art. 2, Comma 10).

In sintesi viene stabilito che in ogni Stato membro della Comunità europea può essere designato un unico Ente di accreditamento (in Italia ACCREDIA), che si coordina a livello continentale in EA attraverso accordi di mutuo riconoscimento. Si precisa però che al momento solo in Europa l'attività di accreditamento è regolata dal punto di vista giuridico. Parimenti, comunque, in tutti gli stati firmatari degli Accordi di Mutuo Riconoscimento gli Enti di accreditamento svolgono la propria attività di valutazione delle competenze, che si esprime a livello centrale nello IAF (International Accreditation Forum)⁷, che con Linee Guide e Documenti obbligatori assicura un approccio omogeneo degli operatori della conformità in tutto il mondo.

Il termine “accreditamento” è associato al concetto di terzietà, sia dell'Ente accreditante, sia del Soggetto richiedente (quest'ultimo aspetto vale in particolare per gli Organismi di certificazione e per talune categorie di Organismi di ispezione), nonché ad una scelta volontaria del Soggetto richiedente la valutazione di conformità (organizzazione o soggetto fisico). Come tale, è proprio del sistema di parte terza per la qualità, nel cui ambito si applica, soprattutto, al settore della certificazione volontaria, ancorché possa essere concettualmente esteso anche al settore della certificazione cogente e regolamentata.

Rispetto al suo significato più ampio (attestazione della competenza in senso lato), nella prassi operativa corrente, il termine accreditamento assume generalmente un significato più restrittivo, di solo riconoscimento dell'idoneità dell'operatore a svolgere specifiche attività: ad esempio, nel caso dei Laboratori, ad effettuare determinate prove o tipi di prove (o tarature); nel caso di Organismi di certificazione di prodotto, a gestire determinati schemi di certificazione con riferimento a determinati prodotti e norme applicabili; nel caso di certificazione di sistemi di gestione aziendale, a rilasciare certificazioni ad Organizzazioni operanti in determinati settori merceologici secondo determinate norme; e via dicendo.

Per i motivi sopra riportati, le attestazioni di conformità rilasciate da Soggetti accreditati da Enti di accreditamento firmatari degli Accordi MLA risultano valide e credibili, in quanto sottoposte al controllo di un competente Ente di accreditamento, nonché fra loro equivalenti, e come tali universalmente accettate e riconosciute, in quanto emesse in un contesto di regole e procedure uniformate.

L'Ente unico di accreditamento italiano (ACCREDIA) è membro di EA, ILAC e IAF e firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA).

⁷ Per l'ambito Laboratori sia di prova che di taratura, ed Organismi di ispezione ci si riferisce invece ad ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

La richiesta:

- di un servizio di ispezione, verifica o prova, deve fare riferimento al possesso dell'accreditamento (rilasciato ACCREDIA o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento⁸) a favore dell'Organismo di ispezione, verifica o Laboratorio interessato;
- di un sistema o prodotto certificato deve essere effettuata indicando che la certificazione deve essere stata rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento⁹.

Si ricorda che l'art. 43 del Codice Appalti stabilisce che le stazioni appaltanti richiedano certificati rilasciati da Enti di accreditamento firmatari degli Accordi di Mutuo Riconoscimento, se esistenti.

Nota 1: Settore costruzioni (codice IAF 28) per lo schema qualità (QMS)

Per quanto riguarda il solo settore costruzioni (IAF 28), nei casi in cui sia obbligatoria l'attestazione SOA per l'impresa appaltante (lavori pubblici) si precisa che, in base alla Determina dell'Autorità per la Vigilanza dei Lavori pubblici n. 12/2004, del 01 luglio 2004, possono essere ritenute valide solo le certificazioni ISO 9001 rilasciate da Enti di certificazione accreditati ACCREDIA, o comunque da questa riconosciuti, emesse in conformità alle prescrizioni di cui al documento ACCREDIA RT-05 applicabile (l'elenco di questi Organismi di certificazione e il documento RT-05 sono disponibili sul sito www.accredia.it) Non è quindi sufficiente che la certificazione ISO 9001 sia rilasciata da Ente di certificazione accreditato da Ente di accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento, se questo non è stato anche riconosciuto da ACCREDIA.

Inoltre, per l'utilizzo delle certificazioni ISO 9001 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal DPR 34/2000 non ha rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche del DPR) il sistema di gestione per la qualità è stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso¹⁰ ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutte le attività produttive dell'impresa di costruzione in quanto tale. Fermo restando che lo scopo di certificazione deve essere formulato in rigorosa aderenza alle prescrizioni del punto 4 del Regolamento RT-05, ai soli fini di utilizzo procedurale delle certificazioni in oggetto nell'ambito del sistema di qualificazione delle imprese e conseguente rilascio delle relative attestazioni da parte delle Società di Attestazione (SOA), suddetta generalità applicativa, peraltro formale, viene attestata tramite inserimento, nel certificato ISO 9001:2008, delle due dichiarazioni concordate da ACCREDIA con la stessa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (poste in opportuna collocazione, con adeguata evidenziazione) e precisamente: *"sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05"*.

"La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi

⁸ Il riferimento dell'accreditamento non deve essere riportato per schemi per cui non esistono Accordi di Mutuo Riconoscimento (si vedano gli esempi riportati nell'ultima sezione). Si veda per maggiori informazioni il sito www.european-accreditation.org.

⁹ Come la nota 7.

¹⁰ Ci si riferisce all'art. 4, comma 2, del DPR 34/2000: *"La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferiti agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche"*.

dell'articolo 8 della legge 109 del 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del DPR. 25 Gennaio 2000, NO 34".

Si veda per maggiori informazioni il Regolamento Tecnico ACCREDIA RT05, disponibile nella versione aggiornata sul sito www.accredia.it.

5. CHIARIMENTI IN MERITO ALLA SCADENZA DEI CERTIFICATI

I certificati devono riportare i riferimenti attinenti alla validità dell'accreditamento (nel caso di prove, ispezioni e verifiche) o della certificazione (per la certificazione di sistemi, prodotti o persone) in termini di: data di emissione del certificato, eventuale data di emissione corrente e data di scadenza, campo di applicazione (o scopo), sito produttivo (o unità locale o unità operativa).

È comunque utile verificare con ACCREDIA (nel caso di certificati di accreditamento) o con l'Organismo di certificazione interessato (nel caso di certificati di certificazione) se il certificato presentato dall'Organizzazione sia effettivamente in corso di validità. Potrebbe infatti accadere che un certificato, che riporti una certa data di scadenza, venga sospeso o revocato, per vari motivi, prima della sua scadenza naturale, o che ne sia stato modificato lo scopo.

6. ESEMPI PRATICI

1. Certificazione del sistema di gestione per la qualità (QMS)

Una Pubblica Amministrazione intende appaltare il servizio di pulizia del proprio stabile.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'Organizzazione dia evidenza di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001 (nel settore IAF 35), avente ad oggetto "servizio di pulizia" o attività simile, rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico.

2. Certificazione del sistema di gestione per la qualità (QMS)

Una Pubblica Amministrazione intende richiedere un'offerta per la realizzazione ed installazione delle componenti elettriche di un cancello.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'Organizzazione dia evidenza di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001 (nel settore IAF 19 realizzazione e 28 installazione), avente ad oggetto "realizzazione ed installazione di componenti elettrici" o attività simile, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico.

3. Certificazione del sistema di gestione ambientale (EMS)

Un Comune intende appaltare il servizio di gestione di discarica e smaltimento di rifiuti industriali non pericolosi, ritenendo determinante l'aspetto relativo alle politiche ambientali.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'Organizzazione dia evidenza di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 39), avente ad oggetto "gestione di discarica e smaltimento di rifiuti industriali" o attività simile, rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico.

4. Certificazione del sistema di gestione per la sicurezza delle Informazioni (ISMS)

Un'Organizzazione intende affidare ad un ente esterno la gestione del proprio database clienti, ritenendo determinante l'aspetto relativo alla riservatezza delle informazioni.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'Organizzazione dia evidenza di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, in conformità alla ISO 27001 (nel settore IAF 33), avente ad oggetto "sviluppo software e gestione di banche dati" o attività simile, rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico.

Non essendo stati ancora definiti gli Accordi IAF MLA per questo schema, una dicitura alternativa potrebbe essere anche questa: "...o da altro Ente di accreditamento designato dal proprio Stato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008".

5. Certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (FSMS)

Un'Organizzazione intende acquistare da terzi una partita di farina di grano duro, ritenendo determinante gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'Organizzazione dia evidenza di possedere una valida certificazione del sistema di gestione per la sicurezza alimentare, in conformità alla ISO 22000, avente ad oggetto "farina di grano duro", rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico. Non essendo stati ancora definiti gli Accordi IAF MLA per questo schema, una dicitura alternativa potrebbe essere anche questa: "...o da altro Ente di accreditamento designato dal proprio Stato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008".

6. Certificazione dei sistemi di gestione per l'energia (EnMS)

Un'Organizzazione intende acquistare da terzi delle barre in acciaio da cemento armato, per la ristrutturazione di uno stabile, ritenendo determinante l'aspetto relativo alla gestione dell'energia utilizzata dall'acciaieria di produzione.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'Organizzazione dia evidenza di possedere una valida certificazione del sistema di gestione per l'energia, in conformità alla UNI CEI EN ISO 50001, avente ad oggetto "Produzione di barre in acciaio da cemento armato", o attività similare, rilasciata da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA di Mutuo Riconoscimento. Non essendo stati ancora definiti gli Accordi IAF MLA per questo schema, una dicitura alternativa potrebbe essere anche questa: "...o da altro Ente di accreditamento designato dal proprio Stato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008".

7. Certificazione di prodotto/servizio UNI EN 15838 rientrante negli Accordi di Mutuo Riconoscimento

Un'Organizzazione vuole affidare in outsourcing il proprio call center.

Nella richiesta di offerta potrebbe scrivere:

Si richiede che l'Organizzazione dia evidenza di possedere una certificazione per il servizio di call center, in conformità alla UNI EN 15838, seguendo i criteri della UNI 11200, rilasciato da un Ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico.

8. Certificazione di prodotto UNI EN ISO 3834-2 rientrante negli Accordi di Mutuo Riconoscimento

Un'Organizzazione vuole minimizzare i rischi derivanti dalle tecniche di saldatura.

Nella richiesta di offerta potrebbe scrivere:

Si richiede che l'Organizzazione dia evidenza di possedere una certificazione per la saldatura per fusione dei materiali metallici, in conformità alla UNI EN ISO 3834-2, rilasciato da un Ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico.

9. Certificazione del personale - addetti alle prove non distruttive - ISO 9712 e EN 473

Un'Organizzazione intende condurre una selezione per addetti alle prove non distruttive - metodo di termografia infrarossa.

Si richiede che il candidato dia evidenza di possedere una certificazione per addetti alle prove non distruttive - metodo di termografia infrarossa, a fronte delle norme ISO 9712 e EN 473, rilasciata da un Ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico. Non essendo stati ancora definiti gli Accordi IAF MLA per questo schema, una dicitura alternativa potrebbe essere anche questa: “..o da altro Ente di accreditamento designato dal proprio Stato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008”.

10. Accreditamento per attività ispettiva

Un'Organizzazione intende richiedere ad un Organismo di ispezione un servizio di ispezione per Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa (comprese le ispezioni sulla progettazione delle opere effettuate ai fini della validazione di cui all'art. 30, comma 6 Legge n. 109/94 e successive modifiche).

Si richiede che l'Organizzazione dia evidenza di possedere un certificato di accreditamento ACCREDIA, o pari accreditamento rilasciato da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/ILAC di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico (fatto salvo quanto diversamente stabilito da eventuale normativa giuridica nazionale o comunitaria), in conformità alla ISO 17020, di tipo A, avente ad oggetto “Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa” o attività simile, per la tipologia ispettiva “ispezione sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere”.

11. Verifica e convalida delle emissioni dei gas a effetto serra di un sito

Una Pubblica Amministrazione intende richiedere un'offerta per la verifica e la convalida delle emissioni dei Gas a effetto serra di un sito di sua proprietà o da essa gestito, ricadente nelle attività elencate dall'allegato I della Direttiva 2003/87/CE.

Nella richiesta di offerta si potrebbe scrivere:

Si richiede che l'Organismo di verifica dia evidenza di possedere il certificato di accreditamento ACCREDIA o il certificato rilasciato da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento per gli specifici gruppi di attività elencati dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 600/2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei Gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della Direttiva 2003/87/CE.

12. Laboratorio di prova

Si richiede che il Laboratorio di prova dia evidenza di possedere il certificato di accreditamento ACCREDIA o il certificato di accreditamento rilasciato da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico, riferito alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con allegate le “schede” dell'elenco delle specifiche prove per le quali ha ottenuto l'accreditamento che rendono valido lo stesso certificato di accreditamento.

13. Laboratorio Accreditato di Taratura (LAT)

Si richiede che il Laboratorio Accreditato di Taratura (LAT) dia evidenza di possedere il certificato di accreditamento ACCREDIA o il certificato di accreditamento rilasciato da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico, riferito alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con allegata la “tabella di accreditamento”, riportante le grandezze, gli strumenti, i campi di misura e le relative migliori incertezze conseguibili che sono oggetto dell'accreditamento, che rende valido lo stesso certificato di accreditamento.

Acronimi e abbreviazioni utilizzati in questo documento

- **CEI**: Comitato Elettrotecnico Italiano. Questa sigla viene anche utilizzata per identificare le norme approvate dal CEI;
- **EA**: European co-operation for Accreditation;
- **EMS** (sigla inglese) e **SGA** (sigla italiana): Sistema di gestione ambientale;
- **EN**: Questa sigla viene utilizzata per identificare le norme approvate dal CEN (European Committee for Standardization);
- **EnMS** (sigla inglese) e **SGE** (sigla italiana): Sistemi di gestione per l'energia;
- **EPD** (sigla inglese) e **DAP** (sigla italiana): Dichiarazione Ambientale di Prodotto;
- **FSMS** (sigla inglese) e **FSM** (sigla italiana): Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare;
- **IEC**: International Electrotechnical Commission. Questa sigla viene anche utilizzata per identificare le norme approvate dall'IEC;
- **ILAC**: International Laboratory Accreditation Cooperation. Questa sigla viene anche utilizzata per identificare le norme approvate dall'ILAC;
- **ISMS** (sigla inglese) e **SSI** (sigla italiana): Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni;
- **ISO**: International Organization for Standardization. Questa sigla viene anche utilizzata per identificare le norme approvate dall'ISO;
- **ISP**: Schema di accreditamento ispezione;
- **MLA**: Multilateral Agreement;
- **OHSAS** (sigla inglese) e **SCR** (sigla italiana): Certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- **PRD**: Schema di certificazione prodotto/servizio;
- **PRS**: Schema di certificazione del personale;
- **QMS** (sigla inglese) e **SGQ** (sigla italiana): Sistema di gestione per la qualità;
- **UNI**: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Questa sigla viene anche utilizzata per identificare le norme approvate dall'UNI;
- **IECEE**: International Electrotechnical Commission for Electrical Equipment (the IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical and Electronic Components, Equipment and Products);
- **NCB**: National Certification Body;
- **CBTL**: Certification Body scheme for Testing Laboratory.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di contattare direttamente la Direzione ACCREDIA.